

emergenze, valorizzando, nell'ambito delle competenze consiliari, il ruolo dei gruppi di lavoro del Forum previsti dalla legge regionale n. 67/1995.

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004, n. 383 - 28587

Approvazione del piano territoriale provinciale della Provincia di Novara. Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) - Articolo 7

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che attribuisce alla provincia il compito di predisporre e di adottare il Piano territoriale di coordinamento;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, relativo alla formazione ed approvazione dei Piani territoriali;

vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano territoriale regionale;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara n. 5/2002 dell'8 febbraio 2002, con la quale è stato adottato il Piano territoriale provinciale costituito dai seguenti elaborati:

- elaborati di progetto:

elab. relazione illustrativa

elab. norme tecniche di attuazione

tav. A caratteri territoriali e paesistici, in scala 1:50.000

tav. B indirizzi di governo del territorio, in scala 1:50.000

tav. C infrastrutture e rete per la mobilità, in scala 1:50.000

- elaborati descrittivi:

- quadro analitico conoscitivo:

elab. 1 - il contesto regionale - interregionale e allegati statistici

elab. 2 - il sistema provinciale e le specificità locali, con i seguenti allegati:

. capitolo 2.1 - struttura e dinamiche economiche

. capitolo 2.2 - struttura insediativa

. capitolo 2.3 - le reti e i servizi di mobilità

. capitolo 2.4 - l'assetto geoambientale (capitolo comprensivo dei contenuti della "Relazione geologica preliminare", parte del fascicolo "Il sistema provinciale e le specificità locali")

. capitolo 2.5 - l'assetto storico-culturale

. capitolo 2.6.1 - vincoli paesistici e ambientali

. capitolo 2.6.2 - ambiti paesistici

tav. 1 - struttura insediativa: mosaico degli strumenti urbanistici comunali, in scala 1:50000

tav. 2 - sub classificazione tecnico-funzionale della viabilità esistente e in progetto, in scala 1:50000

tav. 3 - uso del suolo, in scala 1:50000

tav. 4 - carta delle unità geo-ambientali, in scala 1:50000

tav. 5 - beni urbanistici, architettonici ed archeologici, in scala 1:50000

tav. 6 - vincoli paesistici ed ambientali, in scala 1:50000

tav. 7 - paesaggio e ambiente, in scala 1:50000

tav. 8 - vincolo idrogeologico, in scala 1:50000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9 - 10651 del 13 ottobre 2003, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare, ai sensi della l.r. 56/1977 il Piano territoriale provinciale della Provincia di Novara, adottato dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 5/2002 avanti citata, così come definito a seguito dell'esame condotto dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione sulla conformità del Piano territoriale provinciale (P.T.P.) della Provincia di Novara" (allegato A) del 10 settembre 2003 costituente parte integrante della citata DGR n. 9 - 10651 del 13 ottobre 2003;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il Piano territoriale provinciale della Provincia di Novara, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 5/2002 dell'8 febbraio 2002, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella allegata "Relazione sulla conformità del Piano territoriale provinciale (P.T.P.) della Provincia di Novara" (allegato A).

L'allegato A e la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara n. 5/2002 dell'8 febbraio 2002, completa di tutti gli elaborati come elencati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

allegato



*Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica*

direzione19@regione.piemonte.it

Data 10 settembre 2003

Protocollo

Pratica n. A20250

Oggetto: Provincia di Novara - Piano Territoriale Provinciale

Allegato A

**RELAZIONE SULLA CONFORMITA'
DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)
DELLA PROVINCIA DI NOVARA**

(articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.)

Esaminati gli atti e gli elaborati del PTP della Provincia di Novara;
discussa la relazione istruttoria del 18 aprile 2003 predisposta dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e comprendente i pareri espressi da altre Direzioni Regionali;
sulla base del parere espresso, in seduta congiunta, dalla commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, di cui al verbale n. 8/1, nella seduta del 16 giugno 2003;
sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale di Novara:
in forza dell'istruttoria tecnica svolta e dei pareri di legge acquisiti

si esprimono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le seguenti osservazioni:

*C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804*

- 1) il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara è da considerarsi, sotto l'aspetto dei contenuti e delle normative vigenti, conforme al Piano Territoriale Regionale;
- 2) ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite all'articolo 1.3. del PTP, comma 1, lettera d) "prescrizioni", sia discendenti da leggi vigenti o da piani sovraordinati, sia introdotte "ex novo" dalla Provincia. Sono pertanto di seguito elencati gli articoli del PTP contenenti disposizioni prescrittive, evidenziando (in corsivo e qualora esistenti) le variazioni introdotte al fine dell'effettiva conformità del PTP:

Art. 2.4. - Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale, comma 4.

Art. 2.5. - Altri ambiti di competenza Regionale, comma 2:
è stralciato il secondo capoverso del comma 2, in quanto non è accoglibile la proposta di modifica del perimetro dell'area soggetta a PTR Ovest Ticino.

Art. 2.6. - Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale, comma 4:
 la formulazione tra parentesi è così riscritta "*fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3)*".

Al termine del comma 4, è aggiunto: "*I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.*".

Al punto 10.3 le righe 7[^], 8[^] e 9[^] sono stralciate e riscritte come segue: "*ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Circolare Pres.G.R.n.5/SG/URB del 27.04.1984*", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti".

Art. 2.7. Aree di particolare rilevanza paesistica, comma 4:
 al termine del comma è aggiunto il testo seguente: "*Per ampliamenti, nuove costruzioni e cambi di destinazione d'uso è richiesto il preliminare parere di compatibilità ambientale nonché la conformità urbanistica rispetto al PRGC vigente.*".

Art. 2.10 - Il paesaggio agrario della pianura, comma 4.

Art. 2.13 - Beni archeologici e paleontologici, comma 4.

Art. 2.14 - Centri storici, comma 4.

Art. 2.15 - Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di caratterizzazione, comma 4:
 l'ultima riga è così riscritta: "*tipo-morfologici, matrici e decorativi degli edifici e gli spazi aperti di contesto, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di conservazione.*".

Art. 3.2 - Formazione di una cartografia provinciale, comma 3.

Art. 3.3 - Compiti e funzioni della Provincia in relazione al P.A.I. (piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po), comma 3.

Art. 3.4 - Equilibrato sfruttamento delle risorse geoambientali, comma 3:
 ultimo paragrafo il termine "*Particolareggiati*" è sostituito da "*d'Area*".

Art. 3.5 - Salvaguardia e tutela dei valori geoambientali, comma 3.

Art. 3.6 - Pianificazione geologica del territorio nell'ambito della formazione e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, comma 3:
 il paragrafo che recita "*Il parere del Servizio Prevenzione... omissis...del territorio.*" è stralciato.

Art. 3.7 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua, comma 3:
 alla terza riga è aggiunto: "*...Comunali, previo approfondimento degli studi geologico-tecnici ed idraulici di cui alla Circolare P.G.R. 7/LAP, e comunque....*".

Art. 4.1 - Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi in corrispondenza dei caselli autostradali, comma 4.

Art. 4.2 - Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare e sviluppare, comma 4.

Art. 4.3 - Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio, comma 4:

la 1^a riga è così riscritta:

"Con l'approvazione del PTP:

- *sono fatti salvi i contenuti di cui agli indirizzi del PTR Ovest Ticino per le aree interessate dalle schede d'Ambito;*
- *gli ambiti perimetrati dalla Tavola B), si configurano come aree-problema e sono finalizzati a contenere e riorganizzare gli insediamenti esistenti, limitando l'individuazione di nuove aree a casi motivati finalizzati a razionalizzare e superare situazioni problematiche derivanti dagli insediamenti esistenti;*
- *l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impianto di estensione superiore a 20.000 mq. ..."*

Al punto 4.2, la 4^a e 5^a riga sono così integrate: "...destinazione produttiva comprensiva anche degli insediamenti esistenti di dimensione pari a 300.000 mq., dovranno, attraverso l'accordo di pianificazione, prendere in considerazione la riorganizzazione dell'intero comparto. Il conseguito..."

Art. 4.4 - Norme generali per la localizzazione di aree per l'insediamento di funzioni di carattere produttivo, comma 4.

Art. 4.5 - Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese, comma 4.

Art. 4.8 - Aree di concentrazione di attività terziarie, commerciali e di servizio di scala provinciale, comma 4.

Art. 4.11. Aree di concentrazione di insediamenti e servizi turistici in presenza di elevati valori ambientali, comma 4.

Art. 4.12 - Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare, comma 4.

Art. 4.13 - Aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativo residenziale, comma 4.

Art. 4.15 - Ambito territoriale dell'Ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico P.T.O., comma 4:
il punto 4.3: è stralciato.

Art. 4.17 - Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa de'"Est Sesia", sottoposto a specifico P.T.O., comma 4.

Art. 5.1 - Classificazione delle strade, comma 4.

Art. 5.2 - Segmento da integrare nel collegamento pedemontano dell'Italia nord-occidentale, comma 4.

Art. 5.3 - Percorso in variante a tracciato storico (connesso e contestuale ai relativi interventi di riqualificazione ambientale e funzionale), comma 4,

Art. 5.6 - Principali punti di riorganizzazione degli svincoli autostradali in connessione con la rete locale, comma 4.

Art. 5.7 - Fascia di territorio interessata dal percorso della linea ad alta capacità, comma 4.

Art. 5.8 - Tracciato ferroviario con previsione di incremento del traffico delle merci con effetti sul territorio urbano, comma 4.

Art. 5.9. Previsione di nuovo tracciato ferroviario, comma 2.

Art. 5.10 - Area riservata al C.I.M. e al polo logistico novarese, comma 4:
così riscritto: *"Dalla data di adozione del PTP gli interventi nell'area sono subordinati all'accordo di pianificazione attraverso il quale sarà definito il perimetro dell'ambito omogeneo ed il tipo di strumento esecutivo da attivare. Sono fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata; in tutto il perimetro individuato possono essere ammessi interventi di completamento esclusivamente per attività produttive, trasportistiche, della logistica e del terziario di servizio (non commerciale) esistenti: tale prescrizione si applica anche alle eventuali trasformazioni d'uso di aree dimesse."*

Art. 5.12 - Aree di potenziamento delle funzioni di interscambio del trasporto delle persone, comma 4.

Art. 5.13 - Ambiti da sottoporre a pianificazione unitaria ed integrata della mobilità locale, comma 4.

- 3) al fine di conseguire una più stretta conformità e coerenza del PTP con il Piano Territoriale Regionale e le politiche regionali sono introdotte negli elaborati di progetto (Relazione illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione) del PTP di Novara le seguenti modifiche:

Art. 2.6. delle Norme Tecniche di Attuazione e Punto 3.3. della Relazione: dagli ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale, sono stralciati gli ambiti del Lago d'Orta e del Lago Maggiore, in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano-Cusio-Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale.

Art. 2.7. delle Norme Tecniche di Attuazione al comma 3.2, 6^a riga: dopo le parole "destinazione d'uso" è aggiunto il seguente testo "di tipo non impattante e compatibile con le caratteristiche dell'ambiente," il comma 3.6: è così riscritto "Per gli ambiti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, sino alla formazione del previsto P.T.O., i Comuni interessati sono comunque tenuti a porre in essere le cautele e le verifiche necessarie sotto il profilo paesistico, dei piani attuativi e dei progetti già assentiti dai P.R.G. vigenti in modo che vengano valorizzate le qualità paesistiche."

Art. 2.10 delle Norme Tecniche di Attuazione al comma 3.9, al termine è aggiunto il testo seguente: "Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame."

Art. 2.12 delle Norme Tecniche di Attuazione: al comma 3.3: alla 3^a riga, dopo le parole "approvazione del P.T.P." è aggiunto "nonché prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti."

Art. 2.14 delle Norme Tecniche di Attuazione: è stralciato il comma 3.4, che prevede la possibilità per i Comuni di rivedere la delimitazione dei centri storici, escludendo parti considerate non più originarie.

Art. 2.15. delle Norme Tecniche di Attuazione il comma 3.4. è così riscritto: "Sui beni diffusi di caratterizzazione possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A ai sensi della Circolare Pres.G.R.n.5/SG/URB del 27.04.1984 e con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, purché non vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni, colori, ecc.)."

Art. 4.1. delle Norme Tecniche di Attuazione: il comma 3.3 è modificato come segue "I piani per gli insediamenti produttivi e/o gli strumenti urbanistici esecutivi, redatti secondo le disposizioni legislative in materia, devono contenere specifiche indicazioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti".

Art. 4.4 delle Norme Tecniche di Attuazione al comma 3.; alla 3^a riga il termine "ricependo" è sostituito con "secondo".

Art. 4.5 delle Norme Tecniche di Attuazione al comma 3: la 1^a riga è così integrata: *Lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica, corredato...*

Art. 5.10 delle Norme Tecniche di Attuazione al comma 3.1, la 1^a, 2^a e 3^a riga sono così riscritte: "La pianificazione locale, mediante specifici strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, estesi ad ambiti omogenei all'interno dell'area perimetrata, da definirsi con ricorso ad appositi 'accordi di pianificazione' tra Comuni ...".

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale Regionale

arch. Mauro GIUDICE

Il Dirigente del Settore
Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Novara

arch. Angela Maria MALOSSO